



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.D.G. n. 1423

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- VISTA la Convenzione Quadro Rep. n. 2503 del 29.08.2018, stipulata tra la Regione Calabria e l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, avente ad oggetto la realizzazione del "Piano di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche", rientrante nell'azione 10.5.7 dell'asse 11 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020. Tale convenzione prevede un cofinanziamento a favore dell'Ateneo di € 8.500.000,00 per la realizzazione di 7 interventi di potenziamento infrastrutturale. Tra questi interventi rientra il finanziamento per la realizzazione del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie, per un importo pari a € 2.500.000,00, interamente a carico della Regione;
- RICHIAMATO il provvedimento DDG n. 1288/2023 – protocollo nr. 2311 del 19/10/2023, con il quale è stato disposto:
- di indire una procedura di gara, sopra soglia, aperta e telematica per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature specialistiche, da destinare al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze, del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023, con la seguente ripartizione: offerta tecnica max 80 punti e offerta economica max 20 punti, per l'importo complessivo euro 1.008.999,00 al netto di Iva.
 - di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta con i relativi allegati, il quadro economico dell'appalto per l'importo complessivo di euro € 1.263.818,46, di cui euro 1.008.999,00 per la fornitura delle attrezzature ed euro 254.819,46 per IVA ed altre somme a disposizione.
 - di autorizzare l'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo ad espletare la procedura di gara aperta, telematica a rilevanza comunitaria, per l'acquisto della



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature specialistiche, da destinare al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023, con la seguente ripartizione: offerta tecnica max 70 punti e offerta economica max 30 punti, per l'importo complessivo **euro 1.008.999,00** al netto di Iva;

- di riservarsi la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

DATO ATTO che, al fine di dare avvio alla procedura di gara in questione, il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/10/2023 con n. GU/S S205 – 644646-2023-IT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici, con n. 124 del 25/10/2023, sul Profilo Committente, sulla Piattaforma digitale (U-BUY) e sul sistema dei contratti pubblici del MIT, in data 25/10/2023;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica è stato fissato per il 27/11/2023 ore 18:00;

PRESO ATTO che, in seguito alla pubblicazione della suddetta procedura di gara, in data 31/10/2023, due operatori economici hanno segnalato, a mezzo PEC, alla stazione appaltante che la scelta di non suddividere l'appalto in lotti non consentirebbe un'ampia partecipazione e addirittura potrebbe comprometterebbe l'esito della procedura di gara. A loro dire trattandosi di prodotti di varie specialità mediche commercializzate da aziende specializzate nei vari settori, nel portafoglio dei prodotti offerti da ciascuna impresa non sarebbero ricompresi tutti i beni previsti dall'unico lotto della gara;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta segnalazione, la stazione appaltante ha effettuato delle verifiche più approfondite riscontrando che, effettivamente, la segnalazione dei due operatori economici trova corrispondenza nella realtà commerciale del mercato dei beni in questione.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

TENUTO CONTO che, alla luce dei riscontri effettuati, la stazione appaltante ritiene necessaria una riconsiderazione complessiva delle impostazioni della gara consentendo così una maggiore partecipazione.

VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina il "Principio del risultato" secondo il quale: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*.

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina il "Principio dell'accesso al mercato" secondo il quale: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"*.

VISTO l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale: *"Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture"*.

TENUTO CONTO: che, alla luce dei riscontri effettuati, la gara pubblicata non garantisce il risultato dell'affidamento, non favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici e non favorisce la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese;

RITENUTA quindi inopportuna e non proficua la prosecuzione della gara per come pubblicata;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90, modificato dalla legge n. 164/2014, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. "Decreto Sblocca Italia"), che prevede *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (. . .omissis. . .)"*

VISTA anche, la delibera n. 400 del 05 aprile 2017 dell'ANAC, nella quale è stabilito *"Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge eseguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

motivi di interesse pubblico (art.113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.”;

- DATO ATTO** che la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., ha, quindi, il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa;
- VISTO** infine il paragrafo 24 rubricato “Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto” del disciplinare di gara, pubblicato sul profilo del committente che prevede: *“la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa ... omissis ... di sospendere, di rinviare o annullare l'intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna, ex art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023;*
- CONSIDERATO** che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (cfr., tra le tante, Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, e la giurisprudenza ivi citata);
- TENUTO CONTO** del potere discrezionale della pubblica amministrazione di ritirare gli atti di gara se la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico rendano inopportuna e sconsigliano la prosecuzione della procedura;
- RITENUTO** sussistenti, nel caso di specie, le ragioni di opportunità e di interesse pubblico che impongono di agire in autotutela, revocando gli atti di gara in una fase antecedente al consolidarsi delle posizioni dei concorrenti partecipanti alla procedura, considerato che la stessa interviene prima che possa configurarsi, in capo agli operatori economici interessati, una posizione giuridica rilevante o una legittima aspettativa alla conclusione della procedura di gara, nonché prima di dare corso ad adempimenti che avrebbero comportato rilevanti oneri procedurali a carico della stessa stazione appaltante;
- RITENUTO** quindi necessario ed opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte, procedere in autotutela alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, della determina DDG n. 1288/2023 – protocollo nr. 2311 del 19/10/2023 - del bando di gara e di tutti i documenti e di tutti gli atti ad essi collegati;

TENUTO CONTO che, per consolidata giurisprudenza, non deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo qualora, in assenza di un provvedimento amministrativo ad efficacia durabile, le imprese non abbiano acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreto e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento in corso, un pregiudizio a loro danno;

ATTESO che il presente provvedimento non reca pregiudizio né alla stazione appaltante né agli operatori economici potenzialmente interessati, in considerazione del fatto che la procedura di gara è ancora in corso e che pertanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa *“è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso”* (cfr. Consiglio di Stato - sentenza n. 2418/2013);

RITENUTO in ordine alla revoca, di non dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, in quanto, nel caso di specie, la revoca incide sul provvedimento di indizione della gara, nel senso del suo ritiro, e non già sugli effetti da esso prodottisi, in quanto in considerazione della fase della procedura, nessun effetto si è ancora instaurato.

DISPONE

- ART. 1 La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990.
- ART. 2 Di procedere, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della L. 241/1990, alla revoca della determinazione a contrattare DDG n. 1288/2023 – protocollo nr. 2311 del 19/10/2023 - con la quale sono stati approvati il bando e gli altri atti di gara.
- ART. 3 Di procedere, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della L. 241/1990, alla revoca del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 214 del 25/10/2023 – e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea con n. avviso GU/S S205 – 644646-2023-IT relativo al procedimento di “Gara europea a procedura aperta e telematica per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera con la formula chiavi in mano di attrezzature specialistiche destinate al nuovo centro interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie presso il corpo D dell'area medica e delle bioscienze del campus “S. Venuta” dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro CIG A0200D97ED CUP F67D18000600006”, nonché di tutti i documenti e gli atti all'uopo adottati e pubblicati sulla piattaforma di negoziazione U-BUY ID G00475.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

ART. 4 Di dare immediata ed ampia comunicazione, per il tramite della piattaforma di negoziazione U-BUY accessibile dal sito: <https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/home-page.wp?> e sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare;

Catanzaro, 6/11/2023

**Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli**